

S O M M A R I O

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Rifiuti esclusi dal presente regolamento
- Art. 4 Attività di competenza del Comune
- Art. 5 Recupero
- Art. 6 Informazione
- Art. 7 Accesso alle informazioni
- Art. 8 Ordinanza del Sindaco per rimozione rifiuti abbandonati
- Art. 9 Ordinanze del Sindaco contingibili e urgenti
- Art. 10 Comunicazione al catasto rifiuti

**TITOLO II
NORME RELATIVE AI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

- Art. 11 Assimilabilità dei rifiuti agli urbani
- Art.12 Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani

**TITOLO III
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ED ASSIMILATI**

- Art. 13 Area di espletamento del servizio pubblico
- Art. 14 Periodicità della raccolta
- Art. 15 raccolta di rifiuti urbani e assimilati
- Art. 16 raccolta con cassonetto
- Art. 17 Raccolta con contenitori di grandi dimensioni i
- Art. 18 Modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti
- Art. 19 Conferimento dei rifiuti ingombranti , dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali
- Art. 20 trasporto dei rifiuti urbani e assimilati
- Art. 21 Smaltimento definitivo
- Art. 22 Pesata dei rifiuti

**TITOLO IV
NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PRODOTTI FUORI
DALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ESTERNI**

- Art. 23 Ambito di applicazione
- Art. 24 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio
- Art. 25 Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico
- Art. 26 raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
- Art. 27 categorie particolari di rifiuto

TITOLO V
RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Art. 28 Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti
- Art. 29 Classi merceologiche per le quali può essere attivata la raccolta differenziata
- Art. 30 Rapporti con il Consorzi
- Art. 31 Rifiuti urbani pericolosi
- Art. 32 Rifiuti cimiteriali
- Art. 33 Associazione di volontariato
- Art. 34 Conferimento , raccolta e trasporto dei rifiuti da imballaggio

TITOLO VI
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

- Art. 35 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e pericolosi
- Art. 36 stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione
- Art. 37 smaltimento rifiuti speciali e pericolosi

TITOLO VII

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ESTERNI

- Art. 38 Spazzamento stradale
- Art. 39 Cestini gettacarta stradali
- Art. 40 Pulizia di fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 41 Pulizia delle aree mercatali
- Art. 42 Sgombero della neve
- Art. 43 Rifiuti da attività edilizie
- Art. 44 Servizi vari

TITOLO VIII
DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

- Art. 45 Divieti

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per la quantità e la qualità, ai rifiuti urbani, prodotti dal Comune.

2 La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

3 La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

4 Ai fini del presente regolamento si intende il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e successive integrazioni.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1 Per la nozione di rifiuto e le definizioni di: produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica e messa in sicurezza, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto.

2 Ai sensi dell'art. 7 del decreto, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

3 Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti solidi urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo articolo 11 del presente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o su spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), individuati, ai sensi dell'art. 45, comma 4, lettera b) del Decreto, dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentita la conferenza tra lo Stato,

4. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fiumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato < D > al Decreto.

ART. 3

RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali;
 - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.

ART. 4

ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. Il Comune effettua , in regime di privativa e nel rispetto del piano provinciale di gestione , la raccolta , il trasporto, il recupero e lo smaltimento :

- a) dei rifiuti urbani;
- b) dei rifiuti assimilati , per qualità e quantità , ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento ai sensi del successivo art. 11.
- c) dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade , ovvero di qualunque natura e provenienza , giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua .

2. La gestione di cui al primo comma è effettuata dal Comune in una delle forme di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni ed integrazioni , e in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi, individuati dalla Provincia ai sensi dell'art. 23 , comma 5, del Decreto.

3. E' , inoltre , di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 17 del Decreto , nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi previsti in detti piani in caso che non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento .

4. Il Comune può istituire , nelle forme previste dalla legge n.142 , del 1990 e successive modificazioni , servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

5. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti , il Comune si avvale , nelle attività di gestione dei rifiuti urbani , della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato.

ART. 5 RECUPERO

1. Al fine di favorire le operazioni di recupero , sono promossi , oltre alla raccolta differenziata , studi sulla realtà sociale ed economica e sulla sua distribuzione sul territorio, sui settori produttivi e sulle loro esigenze , sulle strutture organizzative , sui processi organizzativi e sui processi di recupero in atto.

2. Nei contratto di appalto di lavori pubblici e di forniture deve(può) essere previsto l'obbligo di impiegare o fornire , in tutto o in parte , materiali recuperati dai rifiuti o prodotti con tali materiali.

ART. 6 INFORMAZIONE

1. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti , il Comune, in collaborazione con le locali associazioni di volontariato e dei cittadini , organizza periodicamente campagne di informazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti , a mezzo di stampe , di opuscoli , pieghevoli.

2. Al fine di sensibilizzare gli studenti , il Comune, d'intesa con gli organi scolastici , competenti e avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui al primo comma , promuove l'organizzazione , presso le scuole di ogni ordine e grado , di giornate di studio ed attività anche extrascolastiche , dirette a far conoscere le problematiche della prevenzione e del recupero dei rifiuti.

ART. 7 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. Chiunque ne faccia richiesta , senza necessità di dimostrare il proprio interesse, ha libertà di accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta , visiva , sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo , della fauna , della flora del territorio e degli spazi naturali , nonché le attività, comprese quelle norme o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle presunte componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei referti solidi urbani ed assimilati.

2. La libertà di accesso alle informazioni di cui al primo come é assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.39, di attuazione della direttiva 90/313/ del Consiglio del 7 giugno 1990.

3. Il Comune rende disponibili le informazioni di cui al primo compreso presso l'Ufficio Tecnico/Ambiente / Tributi.

4. Per quanto non previsto dal decreto n. 39 del 1997, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990, n 241, di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento Comunale per l 'accesso agli atti.

ART. 8
ORDINANZA DEL SINDACO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. E' assolutamente vietato l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti .

2. E' altresì vietata l'ammissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti ed il loro avvio al recupero e allo smaltimento , fissando il termine entro il quale i responsabili sono tenuti a provvedere . Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione delle operazioni al l'uopo necessarie in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, così come previsto dall' articolo 14 del Decreto.

4. L'ordinanza di cui al terzo comma è adottata su parere dei tecnici locali . Essa è notificata ai soggetti responsabili, nonché al proprietario dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento sull'area dei messi comunali . Copia dell'ordinanza è affissa all'albo pretorio della durata di quindici giorni .

ART. 9
ORDINANZE DEL SINDACO CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti , anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l' ambiente.

2. L'ordinanza, che deve essere adottata su parere degli ordini tecnici o tecnico-sanitari locali, indica le norme a cui si intende derogare.

3. L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al ministro dell'Ambiente e al ministro della Sanità, nonché al Presidente della Giunta Regionale.

4. L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte.

5. Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia e in altri luoghi pubblici . Inoltre, sono pubblicizzate in altre forme , individuate nella stessa ordinanza , idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo dei messi comunali.

ART. 10
COMUNICAZIONI AL CATASTO RIFIUTI MUD

1. Il Comune comunica annualmente al Catasto rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) quantità di rifiuti raccolti nel proprio territorio;
- b) soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti , specificando le operazioni svolte , le tipologie e le quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- c) costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti , nonché i proventi della tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti.

TITOLO II
RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

ART. 11
ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Sulla base dei decreti fissati dallo Stato ai sensi dell' articolo 18, comma 2 lettera d) del Decreto , sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da :

- A) i rifiuti da lavorazioni artigianali ;
- B) i rifiuti da attività commerciali ;
- C) i rifiuti da attività di servizio ;

a titolo esemplificativo sono assimilabili i seguenti rifiuti :

i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27-7-1984 del Comitato Interministeriale e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi

2) gli accessori per l'informatica.

ART. 12.
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI AI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, lettera c) del Decreto, sono assimilati agli urbani le frazioni dei rifiuti sanitari individuati con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della Sanità.
2. Per usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, il responsabile della struttura sanitaria dovrà inoltrare al Comune apposita istanza sulla quale il Comune dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo comma, continuano ad applicarsi i decreti di assimilabilità definiti dalle vigenti disposizioni normative della deliberazione consiliare n. 29 del 22-06-1998.

TITOLO III
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.

ART. 13
AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. La zona di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dal Capoluogo, delle Frazioni dai nuclei abitati, nonché dalle aree di pertinenza dei centri commerciali e produttivi, come evidenziato nella planimetria in Scala 1:10.000, di cui allegato (A).

ART. 14
PERIODICITA' DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è effettuato, di norma con frequenza (trisettimanale bisettimanale ,settimanale, giornaliera) in orario antimeridiano (oppure: notturno).
2. Per le zone d'intervento indicate nella tavola di cui all'allegato << A >> è stabilita la frequenza bisettimanale, ogni centro abitato è interessato al servizio bisettimanale in modo tale che giornalmente c'è servizio in almeno una zona del territorio Comunale.
3. Frequenze superiori o inferiori a quelle stabilite al primo e al secondo comma possono essere stabilite per determinate zone o in particolari periodi dell'anno.
4. Nel rispetto dei criteri fissati al primo, secondo e terzo comma, il Sindaco stabilisce, con apposita ordinanza, la frequenza con la quale viene gestito il servizio nelle diverse zone e gli orari in cui possono essere conferiti dagli utenti i rifiuti ed in cui sono svolte le operazioni di raccolta.
5. L'ordinanza sindacale di cui al quarto comma è pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, nonché a mezzo trascrizione per estratto negli appositi spazi de cassonetti per la raccolta.

ART. 15.
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato con le seguenti modalità :

- a) svuotamento dei cassonetti da litri 700 e/o 1.100;
- b) ritiro dei rifiuti raccolti in sacchi a perdere ;
- c) raccolta con contenitori di grandi dimensioni per grosse utenze

ART. 16
RACCOLTA CON CASSONETTO

1. La raccolta con cassonetti è effettuata nelle zone individuate nella tavola di cui all'allegato << A >>.

2. I cassonetti, da lt 700, lt 1.100, devono essere in numero sufficiente a soddisfare le esigenze della zona servita, garantendo, di norma, una capacità minima di lt 100 ogni abitante e o il posizionamento a distanza non superiore a 200 metri dalla abitazione più lontana, elevata a 500 metri nelle zone periferiche della delimitazione dell'area di servizio.

3. I cassonetti sono collocati a cura del Comune in aree pubbliche o private ad uso pubblico.

4. Il Comune può collocare, su richiesta degli interessati, cassonetti in area privata, a condizione che:

a) venga corrisposto al Comune il canone di noleggio per l' utilizzo in via esclusiva del contenitore, nella misura stabilita dalla Giunta con riferimento ai costi di ammortamento dell'attrezzatura;

b) l'area sia di facile accesso ai mezzi addetti alla raccolta;

c) vi sia l'assenso del proprietario dell'area e/o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull' area .

5. I cassonetti posizionati nelle aree pubbliche devono essere, di norma, sistemati in apposite piazzole, opportunamente delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo.

6. Le piazzole per la collocazione dei cassonetti devono essere realizzate con modalità idonee a garantire l'igiene del suolo, favorire le operazioni di svuotamento e asporto, salvaguardare le esigenze del traffico veicolare ed il transito pedonale ed assicurare l' armonico inserimento con le altre opere e strutture di arredo urbano. Inoltre, le piazzole devono essere realizzate nel rispetto delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

7. I cassonetti devono essere costituiti da materiale resistente, ignifugo, e tale da ridurre quanto più possibile, specie nei centri abitati, gli inconvenienti da rumore durante lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico . Inoltre, devono essere dotati di ruote per la movimentazione, di attacchi per permettere il sollevamento da parte degli automezzi addetti alla raccolta, di comando pedale e manuale per l'agevole apertura del coperchio di sistemi di frenatura delle ruote centralizzati o singoli, nonché di dispositivi di segnalazione del tipo catarifrangente trasversale. Apposito spazio deve essere destinato all'indicazione delle fasce orarie di svuotamento e alle altre avvertenze dirette all'utenza.

8. E' assolutamente vietato lo spostamento da parte degli utenti dei cassonetti.

9. Nei progetti di costruzione o sistemazione di strade e/o marciapiedi, e nei piani urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata, devono essere previsti obbligatoriamente spazi per la collocazione dei cassonetti dei rifiuti urbani e, ove necessario , delle relative piazzole sulla base di standard stabiliti dal Comune in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

10. I cassonetti devono essere lavati e disinfettati, con periodicità non inferiore a 90 giorni, ridotta a 30 giorni nei mesi estivi, utilizzando strutture mobili (lavacassonetti) , funzionanti possibilmente con acqua preriscaldata.

ART. 17.
RACCOLTA CON CONTENITORI DI GRANDI DIMENSIONI

1. Per le grandi utenze commerciali e industriali, il Comune può organizzare la raccolta dei rifiuti con containers, con capacità variabile da 4 a 20 mc. La raccolta viene svolta con la frequenza stabilita con l'ordinanza sindacale di cui l'articolo 14.

ART. 18.
MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Nel momento di formazione dei rifiuti, gli utenti dovranno osservare le cautele necessarie a garantire l'igiene nella successiva fase di conferimento.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati deve essere effettuato dagli utenti esclusivamente nelle ore stabilite con l'ordinanza sindacale di cui all'articolo 14 utilizzando le attrezzature messe a disposizione o autorizzate dal Comune .
3. E' vietato immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiarie.
4. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura di evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
5. E' vietata la cernita dei rifiuti dei contenitori (cassonetti, containers).
6. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
7. E' tassativamente vietato il deposito dei rifiuti, anche se custoditi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato di cassonetti, trespole , o containers.
8. E' altresì vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

ART. 19
CONFERIMENTO DEI R.U. INGOMBRANTI, DEI BENI DUREVOLI E DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI

1. Per la raccolta dei RU ingombranti e dei beni durevoli per uso domestico , quali frigoriferi, congelatori , congelatori , televisori , computer , lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria potrà essere istituito apposito servizio di ritiro su chiamata , oppure potranno essere individuati appositi centri di raccolta .

2. Per usufruire del servizio su chiamata , gli utenti potranno rivolgersi preventivamente , anche mediante richiesta telefonica ,al gestore pubblico del servizio. I rifiuti devono essere collocati , a cura del produttore, in area pubblica debitamente segnalata e all'uopo destinata , accessibile ai mezzi preposti al servizio, nel rispetto dell'orario concordato con il servizio comunale competente .

3. L'utente , sia nel caso di servizio a chiamata sia nell'ipotesi in cui siano stati individuati appositi centri di raccolta , è tenuto a disporre i beni ingombranti e/o durevoli oggetto del conferimento in modo ordinato , occupando il minimo spazio pubblico possibile, comunque, con modalità tali da non costituire intralcio alla circolazione o ostacolo alla sosta dei veicoli. E' vietato , in particolare, collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico .

4. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi , quali giardini , parchi , orti , anche costituenti pertinenza di edifici privati , e da aree cimiteriali devono essere smaltiti con seguenti modalità :

a) mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata di cui al secondo comma , quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di dimensioni ragguardevoli avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione

b) mediante immissione negli appositi cassoni posti in opera nei diversi punti organizzati del territorio comunale

c) mediante immissione nei cassonetti , quando si tratti di quantitativi notevolmente limitati , con esclusione de i giorni festivi e prefestivi , anche se infrasettimanali (se nel caso , aggiungere: e dei seguenti periodi di particolare afflusso turistico).

ART. 20 TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche , stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare l'assoluto rispetto delle regole igienico-sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano.

2. Gli automezzi devono essere , del tipo “ autocompattatore” , per ridurre al minimo il volume dei rifiuti , e di tecnologia compatibile , con i contenitori stradali per il conferimento dei rifiuti.

3. Con le ordinanze sindacali sulla circolazione stradale possono essere previste delle corsie riservate , aree precluse alla circolazione veicolare , zone a traffico limitato , in modo da agevolare la circolazione degli automezzi adibiti al trasporto e le relative operazioni di raccolta.

4. In particolare , con le ordinanze sindacali di cui al terzo comma , possono essere disposti , limitatamente agli orari stabiliti per la raccolta , divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti , onde permettere le operazioni di carico e svuotamento .

5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del Decreto , le disposizioni sul trasporto dei rifiuti previste al comma 1 dello stesso art. 15 non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico .

ART. 21 SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura del gestore del servizio pubblico presso gli impianti di smaltimento in esercizio individuati dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Biellese (CO.S.R.A.B.) , nel rispetto delle disposizioni del Decreto e dei provvedimenti attuativi , del piano regionale e provinciale di gestione dei rifiuti e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi .

ART. 22 PESATA DEI RIFIUTI

1. I Rifiuti urbani e assimilati prima di essere avviati al recupero e allo smaltimento devono essere pesati con le seguenti modalità :

- Invio degli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti , alla rilevazione del materiale raccolto , mediante l'utilizzo di pesa pubblica;
- La pesata del materiale dovrà essere effettuato a campionamento con frequenza mensile

TITOLO IV
NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI ASSIMILATI PRODOTTI
FUORI DALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ART. 23
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani e assimilati prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.

ART. 24
OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL
PUBBLICO SERVIZIO

1. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del territorio e dell'ambiente agricolo , organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.

ART. 25
SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO DOMESTICO

1. E' incentivato lo smaltimento della frazione organica dei residui domestici mediante il sistema del compostaggio domestico con l'utilizzo dei biocompostatori . E' ammesso altresì lo smaltimento dei residui delle pulizie dei locali nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico.

ART. 26
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata dovranno essere periodicamente immesse negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.

ART. 27
CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTO

1. La frazione inerte del rifiuto , i rifiuti ingombranti e i beni durevoli di uso domestico devono essere conferiti unicamente negli appositi cassoni dislocati nei diversi punti dell'area urbana e del territorio comunale, ovvero conferiti al servizio pubblico con le modalità di cui al successivo secondo comma.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata è esteso a tutto il territorio comunale . Di tale servizio possono beneficiarne anche gli utenti esclusi dal pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani , contro il versamento del corrispettivo deliberato dall'Amministrazione Comunale.

3. Per le pile e le batterie esauste , i farmaci ed i prodotti etichettati con i simboli "T" e "F" provenienti dai locali e luoghi ubicati all'esterno dell'area ove è espletato il servizio di raccolta di rifiuti urbani , valgono le norme e prescrizioni dell'art. 31 i produttori sono tenuti a conferire tali rifiuti con le modalità di cui al citato art. 31 .

4. I rifiuti vegetali provenienti da potatura e sfalci di orti e giardini ubicati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta e non utilizzati a fini agronomici , devono essere conferiti presso gli impianti di smaltimento autorizzati .

TITOLO V RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 28 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del Decreto, deve essere promossa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio.

2. Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto sono disciplinate dal presente titolo, in conformità alla regolamentazione stabilita dalla Regione, ai sensi dell'art. 19 comma 1, del Decreto, e ai provvedimenti adottati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) dello stesso Decreto, per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata in ambiti territoriali ottimali.

ART. 29 CLASSI MERCEOLOGICHE PER LE QUALI PUO' ESSERE ATTIVATA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli dei rifiuti vegetali di cui all'art. 18, possono essere istituite raccolte differenziate per le sottoelencate frazioni di rifiuti urbani:

- a) *materiali organici fermentescibili* (da prevedere solo se esistono: grandi centri di ristorazione, mense, mercati ortofrutticoli, impianti di depurazione dell'acqua per la produzione del compost).
- b) vetro, carta, materiali metallici, plastica.
- c) imballaggi secondari e terziari, con costi a carico dei produttori (fornitori di materiale di imballaggio, fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) e degli utilizzatori

ART. 30 RAPPORTI CON I CONSORZI

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti, di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'art. 29, possono essere stipulate convenzioni con i Consorzi ed il CONAI di cui rispettivamente, agli art. 40 e 41 del Decreto 22/97

ART. 31 PILE FARMACI, RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, RIFIUTI ETICHETTATI CON LETTERA T e/o F

Sono classificati rifiuti urbani pericolosi i rifiuti provenienti da insediamenti civili in genere o giacenti sulle strade e aree pubbliche o a uso pubblico

I rifiuti pericolosi sono oggetto di raccolta e conferimento separato rispetto agli altri tipi di rifiuti secondo le modalità espresse dal presente articolo.

Il servizio di raccolta e smaltimento differenziata degli stessi, deve intendersi come articolazione dell'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani

Ferme restando le possibilità di modifiche all'organizzazione del Servizio di raccolta da stabilirsi con modifica del presente regolamento la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi , si svolgerà secondo le seguenti modalità :

- a) pile e batterie esauste di uso domestico : possono essere immesse negli appositi contenitori stradali ,posizionati nelle apposite aree di raccolta , situate sul territorio comunale , oppure possono essere riconsegnate al rivenditore ;
- b) farmaci scaduti o non utilizzati provenienti dalle civili abitazioni : devono essere immessi negli appositi contenitori posizionati nei pressi delle farmacie o nelle immediate vicinanze;
- c) prodotti e residui con relativi contenitori etichettati con lettere T e/o F : devono essere conferiti ad apposito servizio organizzato dal Comune .

ART. 32

RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti da esumazione e da estumulazione di cui all'articolo 7 comma 2 lett. F) del decreto devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani secondo le disposizioni contenute nella deliberazione regionale con le seguenti modalità :

I rifiuti cimiteriali, a seconda della loro tipologia devono essere trattati con le seguenti modalità:

1.- frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, plastica, ecc. derivanti da esumazioni, ed estumulazioni:

1.1.- bonifica e trattamento di disinfezione da effettuarsi con idonei prodotti disinfettanti e detergenti, confezionamento in doppio contenitore a perdere, recante la dicitura "RIFIUTI CIMITERIALI TRATTATI", di materiale resistente e munito di chiusura;

1.2.- deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario ad una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero, munita di apposita recinzione e copertura;

1.3.- trasporto separato dalle altre tipologie di rifiuti, con mezzi idonei alla movimentazione di rifiuti speciali;

1.4.- smaltimento finale presso discariche autorizzate ai sensi di legge per il deposito di rifiuti assimilati agli urbani.

2.- parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc. derivante da esumazioni ed estumulazioni:

2.1.- bonifica e disinfezione con idonee soluzioni detergenti e disinfettanti;

2.2.- deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui al punto 1;

2.3.- trasporto separato dalle altre tipologie di rifiuti, con mezzi idonei alla movimentazione di rifiuti speciali;

2.4.- invio al recupero mediante rottamazione;

3.- carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini ecc. derivanti da operazioni di giardinaggio:

3.1.- confezionamento con i sacchi per rifiuti urbani;

3.2.- raccolta e trasporto tramite l'ordinario servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

3.3.- smaltimento finale presso gli impianti e le discariche autorizzate per rifiuti urbani e assimilabili.

ART. 33
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Ai sensi dell'art. del D.lgs. 22/97 il Comune si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato per effettuare la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti (indumenti scarpe, carta ecc.) . Apposite convenzioni regoleranno i rapporti tra Comuni e dette Associazioni dettando le norme per l'attuazione dei servizi .

ART. 34
CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI

A norma dell'art. 43 del D.Lgs. 22/97 a decorrere dal 1 gennaio 1998 è vietato il conferimento degli imballaggi secondari e terziari nel normale circuito di raccolta rifiuti urbani .

I produttori degli stessi devono provvedere al conferimento degli imballaggi secondo le indicazioni che saranno fornite dal CONAI ai centri di riutilizzo degli stessi .

Il Comune per agevolare il conferimento del materiale potrà organizzare dei servizi integrativi di raccolta e trasporto , in sinergia con altre raccolte operanti sul territorio

I costi relativi alle operazioni di cui sopra saranno integralmente a carico del produttore degli imballaggi .

TITOLO VI
OPERAZIONI INERENTI LO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI , PERICOLOSI E RIFIUTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 35
OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

I produttori , o i detentori di rifiuti speciali o pericolosi , hanno l'obbligo di separare i diversi flussi di rifiuti e di provvedere a proprie spese a tutte le varie fasi di recupero , trasporto e smaltimento in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge contenute nel decreto legislativo 22/97 e alle successive integrazioni , nelle disposizioni regionali oltre ai provvedimenti autorizzativi.

ART. 36
STOCCAGGIO DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI NEI LUOGHI DI PRODUZIONE

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto Legislativo 22/97 e Legge Regionale n. 59/95 e successive integrazioni , è fatto obbligo a chiunque effettui opera di stoccaggio di rifiuti all'interno della propria azienda, di provvedere alla separazione dei vari flussi , facendo obbligo a di tenere nel luogo di produzione di rifiuti i registri di carico scarico per qualunque attività avente un numero di dipendenti superiore alle 3 unità .

ART. 37
SALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

- a) Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.
- b) Il Comune può istituire nelle forme previste dall'articolo 22 della Legge 142 del 1990 e all'articolo 21 comma 5 del Decreto Legislativo 22/97 servizi per la gestione associata dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani .A tal fine sarà stipulata apposita convenzione tra il produttore di rifiuti e il Comune o il gestore del Servizio Pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani . Il conseguente onere a carico del richiedente sarà determinato sulla base dei costi relativo alla raccolta , trasporto e recupero o smaltimento sostenuti .

TITOLO VII
SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI RELATIVI ALLA
NETTEZZA URBANA DELL'ABITATO

ART. 38
SPAZZAMENTO STRADALE

Il servizio di spazzamento stradale comprende :

- a) la pulizia del suolo pubblico e privato soggetto a uso pubblico
- b) il lavaggio delle strade
- c) la pulizia delle caditoie stradali

Il servizio di spazzamento delle strade è svolto sul territorio comunale è svolto con frequenza mensile secondo le seguenti modalità e percorsi al fine di garantire una pulizia periodica dell'abitato considerando le caratteristiche urbanistiche di ciascuna zona , le esigenze legate alle diverse stagioni , le caratteristiche della pavimentazione stradale e i flussi turistici .

Al fine di evitare ogni pericolo di igiene pubblica , la periodicità del servizio dovrà avvenire con cadenza periodica non superiore ai 30 giorni .

Oltre alle normali operazioni di pulizia si dovranno effettuare interventi di disinfezione e disinfestazione delle aree pubbliche e private di uso pubblico , nonché delle aree di pertinenza degli edifici pubblici .

ART. 39
CESTINI GETTACARTA STRADALI

I cestini stradali per la raccolta dei rifiuti stradali sono collocati a distanza tale da garantire una buona igiene dell'abitato , tenendo in considerazione la presenza di luoghi di incontro , attività ricreative, esercizi commerciali, ecc. Lo svuotamento avverrà con cadenza periodica in considerazione dei flussi di conferimenti e del periodo stagionale, pertanto si stabilisce che lo svuotamento sarà effettuato almeno settimanalmente nel periodo invernale e trisettimanalmente nel periodo estivo .

E' vietato il conferimento dei rifiuti urbani, pericolosi e speciali nei cestini gettacarta stradali

ART. 40
PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

A tale scopo le aree private urbane devono essere munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

ART. 41
PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

Qualora siano previste forme di conferimento separato di alcuni materiali quali carta, cartone ed altri imballaggi, i concessionari ed occupanti i posti di vendita delle aree mercatali sono tenuti a conferire detti materiali con le modalità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione comunale.

ART. 42
SGOMBERO NEVE

In caso di nevicata il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà o direttamente o mediante ditte appaltatrici a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

ART. 43
RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e' tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

All'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere lavori edili che contemplino la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci mattoni ecc, il richiedente dovrà comunicare quali forme di rimozione di tali materiali intende mettere in atto, nonché di quali impianti di smaltimento intende servirsi.

Al termine dei lavori dovrà comunicare all'Ufficio tecnico del Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso un impianto autorizzato.

ART. 44
SERVIZII INTEGRATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

Con deliberazione del Consiglio comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

TITOLO VIII DIVIETI

ART. 45 DIVIETI

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai del D.L.gs n.22/97.
- 2) E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- 3) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta di cui all'art.16 .
- 4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 5) E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio, con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- 6) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
- 7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, farmaci soggetti a particolare conferimento .
- 10) E' vietato abbandonare bottiglie di vetro, plastica , carta, lattine fuori dalla campana previste per la raccolta degli stessi materiali
- 11) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi
- 12) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- 13) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.
- 14) E' vietato il conferimento di imballaggi di qualunque genere al servizio pubblico di raccolta, a meno che, non sia stato istituito apposito servizio.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23-11-1998 con atto n. 46;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-11-1998 al 08-12-1998;
- 3) E' stato esaminato dal CO.RE.CO. nella seduta del _____ n. _____ ;
- 4) E' stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo Pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) E' entrato in vigore il _____ ;

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE